

**PARERI SU EMENDAMENTI ALLA PROPOSTA DI DELIBERA REGOLAMENTO
CITTADINANZA ONORARIA**

EMENDAMENTO PROT. 6170 DEL 19 FEBBRAIO 2018

L'emendamento in questione riguarda la sostituzione del co. 1 dell'art. 4 del Regolamento proposto e, come spiegato dal parere del Segretario comunale, non rappresenta (esattamente come gli altri emendamenti proposti) una modifica sostanziale alla proposta.

Nello specifico si tratta di una proposta che aggiunge, tra i soggetti legittimati a proporre l'onorificenza de quo, anche il Presidente del Consiglio comunale e individua una soglia pari a 100 cittadini che vengano previamente identificati su moduli del Comune.

In ordine all'aggiunta legata al Presidente del Consiglio comunale si fa notare come lo stesso sia, a tutti gli effetti, un consigliere comunale con eguale diritto di voto, partecipazione e rappresentanza cui spettano, esclusivamente, specifici poteri di direzione e gestione del civico consesso. Un "*primus inter pares*". Alla luce di ciò, pertanto, pare un'aggiunta del tutto ultronea quella proposta.

Meno peregrina appare, a prima vista, la seconda modifica proposta, legata al "*quorum*" di cittadini necessari per la proposta di cittadinanza. Sennonché, a ben vedere, e come già spiegato nella precedente seduta di Consiglio comunale, l'attribuzione a ciascun cittadino del diritto di proporre (e si sottolinea, "di proporre") l'onorificenza è fondata su un doppio ordine di ragioni.

In primo luogo, ciò consentirebbe di conservare la memoria di quei soggetti meritevoli che, magari per la propria dipartita in tempi non recenti, non hanno una precisa memoria nella coscienza sociale cittadina. Non devesi, invero, dimenticare, come il Regolamento di cui si tratta ha proprio l'obiettivo di salvaguardare tale memoria e tramandarla ai posteri.


In secondo luogo, la proposta non mette in debito conto l'impianto strutturale su cui si fonda l'intero regolamento che prevede un vero e proprio doppio filtro. Le proposte, invero, dovranno essere corredate da una biografia del soggetto interessato nonché da una relazione "*documentata ed esauriente*"; così preparate, passeranno, infine, al vaglio del Settore Attività culturali che "provvede alla loro istruttoria". Quindi rifiutandole o promuovendole ove rispondenti dei requisiti necessari.

In ultimo, poi, si deve in questa sede fare presente l'incertezza dei proponenti l'emendamento de quo laddove è previsto che la proposta può essere avanzata da "*Enti, Associazioni e/o da almeno 100 cittadini*".

Un regolamento, invero, necessità di normativa chiara e perentoria che sia in grado di evitare incertezze interpretativa di qualsiasi genere.

Alla luce delle superiori considerazioni, il gruppo consiliare di opposizione, ritiene di doversi

astenersi.



EMENDAMENTO PROT. 6172 DEL 19 FEBBRAIO 2018

La seconda proposta di emendamento afferisce al comma 5 dell'art. 4 (non al co. 4 come erroneamente indicato in prima istanza) e fa riferimento alle competenze e modalità di adozione.

In particolare, i redattori propongono, da un lato, la modifica delle modalità di adozione facendo riferimento al "primo consiglio utile" e, dall'altro lato, non già un vero e proprio emendamento ma l'eliminazione della parte finale del comma in questione.

In ordine a tale ultimo aspetto appare del tutto pleonastica la modifica richiesta posto che il comma originario si concludeva con quello che è l'esito ordinario di ogni proposta di delibera e cioè "viene ritenuta approvata a seguito del conseguimento della votazione favorevole del Consiglio comunale".

Si deve rilevare, in questa sede, come i proponenti ritengano di dover eliminare tale indicazione senza apportare alcuna modifica sostanziale all'impianto del regolamento in questione.

Ben più grave appare, invece, l'altra modifica proposta: mentre originariamente il regolamento prevede, invero, un termine temporale ben preciso di 20 giorni per iscrivere la proposta all'ordine del giorno, la proposta contenuta nell'emendamento elimina tale termine che, invero, ha la funzione di garantire al singolo consigliere comunale un esame ancora più accurato della proposta di onorificenza.

Un passaggio, quello previsto dal regolamento, che concede, dunque, un termine aggravato che consente l'analisi da parte dei consiglieri comunali della relazione e della biografia prevista dal co. 2 dell'art. 4, con possibili "indagini" e, pertanto, la formazione di un più approfondito parere al riguardo.

Alla luce di quanto precede, pertanto, i consiglieri comunali di opposizione voteranno **NO** alla proposta di emendamento in questione.

[Handwritten signatures and notes]

EMENDAMENTO PROT. 6173 DEL 19 FEBBRAIO 2018

La proposta di emendamento in questione contesta la previsione, nel regolamento, che l'iscrizione venga controfirmata dal beneficiario per accettazione e individua, invece, quali controfirmatari il Sindaco ed il Presidente del Consiglio.

I motivi che spingono a definire tale emendamento del tutto illogico sono molteplici: preliminarmente devesi contestare la *ratio*, manifestata già nel corso della precedente seduta di Consiglio comunale, laddove fu spiegato che, nel caso di cittadinanza onoraria o benemerenzza alla memoria, non potesse essere sicuramente il beneficiario, defunto, a controfirmare.

Orbene, nel nostro sistema giuridico esiste la figura dell'erede che, anche ai sensi dell'art. 10 c.c., tutela l'immagine, il decoro o la reputazione (e nel nostro caso la memoria) del proprio caro.

Non prevedere la controfirma dell'interessato (che sarà di diritto sostituito dall'erede ove si tratti di onorificenza alla memoria) significa imporre la benemerenzza civica o la cittadinanza onoraria ad un soggetto che potrebbe non averne alcun interesse e che, addirittura, potrebbe sentirsi offeso e diffidare l'ente dal compiere qualsiasi atto al riguardo.

Appare, invero, atipico che Sindaco e Presidente del Consiglio controfirmino l'Albo dei cittadini onorari e benemeriti a fronte di una procedura del tutto conclusasi, da un punto di vista formale, con la delibera di Consiglio comunale.

Un albo nel quale, inoltre, a parere dei proponenti gli emendamenti, vi saranno le firme del Sindaco e del Presidente del Consiglio comunale ma non quelle dei cittadini onorari o benemeriti.

Peraltro, i redattori dell'emendamento dimenticano che le firme del Sindaco e del Presidente del Consiglio sono previste sulla pergamena consegnata all'interessato, come previsto dal co. 7 dell'art. 4.

Alla luce di quanto precede, pertanto, i consiglieri comunali di opposizione votano **NO** all'anzidetta proposta di emendamento.